

TITOLO II

**COMUNIONI TACITE FAMILIARI
NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA**

(in base all'ultimo comma dell'art. 230 bis del Codice Civile - Impresa Familiare,
sono regolate dagli usi che non contrastino con le norme dello stesso articolo
che precedono il comma)

CAPITOLO I GENERALITÀ

1) *Nozione*

La comunione tacita familiare è un gruppo umano organizzato che si costituisce con la comunanza di tetto, mensa, lavoro e reddito, fra persone legate da vincoli di parentela legale o naturale (parenti entro il terzo grado) o di affinità (affini entro il secondo grado), allo scopo di conseguire un risultato economico nel campo dell'agricoltura.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE

1) *Doveri dei partecipanti*

Ogni partecipe della comunità tacita familiare ha l'obbligo di dedicare in modo continuativo la sua attività, in rapporto alle proprie capacità ed attitudini fisiche e tecniche, alla coltivazione del fondo rustico (o podere) ed alle attività connesse, nell'interesse comune con reciproco rispetto.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Nell'ambito del principio di divisione del lavoro fra i membri della famiglia, è infatti necessario che qualcuno (uomo o donna) si assuma l'onere di svolgere il lavoro casalingo che altri, impegnati in azienda, non riescono a risolvere. E' naturalmente ammissibile che la stessa persona svolga, tanto il lavoro familiare che quello aziendale.

2) *Capo della comunione*

Ogni c.t.f. ha un capo, variamente denominato, di norma coincidente con il capofamiglia, scelto anche tacitamente per la sua autorevolezza e competenza. Il gruppo familiare (ctf), nei rapporti esterni, emerge in modo unitario, attraverso il rappresentante, che è colui che manifesta nei rapporti con i terzi, le organizzazioni economiche, gli istituti di credito, la volontà del nucleo familiare. In quanto rappresentante non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto degli altri.

3) *Compiti e poteri del capo della c.t.f*

Il capo della c.t.f. ha il potere-dovere di amministrare il patrimonio

comune secondo la diligenza del buon padre di famiglia, di rappresentare la collettività nei confronti dei terzi e di dirigere i lavori. Egli è tenuto a consultare i componenti della comunità, specie per operazioni di maggiore importanza.

Utilizzando le entrate costituite dai prodotti del fondo rustico, egli provvede alle spese ordinarie e straordinarie della famiglia, nonché alle spese necessarie alla conduzione del podere.

4) *Rendiconto*

Il capo della famiglia ha l'obbligo di dare, se richiesto, il rendiconto annuale, senza formalità ed in via sommaria, ivi compreso lo stato patrimoniale, a chiusura dell'anno agrario.

CAPITOLO III PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

1) *Patrimonio della comunione*

La c.t.f. importa la formazione di un patrimonio comune. Il patrimonio comune si distingue in capitale vecchio, capitale nuovo o accresciuto, capitale pendente o reddito dell'annata. Il capitale vecchio è il capitale originario, cioè quello ereditato o messo in comune al momento della costituzione della comunione familiare. Esso comprende particolarmente:

- proprietà immobiliari (terreni, fabbricati);
- attrezzi, macchine, ecc.
- arredi e suppellettili domestiche, escluse le gioie, gli indumenti e gli oggetti personali;
- bestiame ed animali di bassa corte, meno la percentuale attribuibile al prodotto dell'annata;
- mangimi e lettimi per il bestiame;
- maggesi e sementi di qualunque genere;
- crediti per alienazione dei precedenti beni;
- altre eventuali attività.

Il capitale nuovo o accresciuto è quello risultante dal capitale in atto detratto il capitale vecchio. Esso comprende anche i risparmi accantonati e non divisi, qualsiasi altro credito non previsto e tutto il reddito conseguito dalla data di costituzione della comunione fa-

miliare. Il frutto pendente o rendita dell'annata, è invece costituito da tutti i prodotti dell'annata: grano, granoturco, uva, semi, ortaglie, fascine, olive, formaggi, ecc..., dal valore complessivo del bestiame attribuibile a prodotti dell'annata, dai maiali di allevamento, escluse le scrofe, dagli agnelli, capretti e animali di bassa corte, meno quelli detti da semi, cioè riproduttori.

2) *Divisione del capitale vecchio*

La divisione del capitale vecchio è regolata dalle norme sulla successione.

3) *Divisione del capitale nuovo o accresciuto.*

Il capitale nuovo va diviso fra tutti i membri della c.t.f. che hanno concorso a produrlo in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

4) *Divisione del frutto pendente o rendita dell'annata*

Godono del frutto pendente o rendita dell'annata tutti i componenti della famiglia in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

5) *Spese nuziali*

Le spese inerenti il matrimonio di un componente la famiglia sono a carico della c.t.f.; alle donne che si sposano e per tale ragione escono dalla comunione, deve essere assegnato il corredo, a spese del gruppo ed in proporzione al patrimonio.

6) *Scioglimento della comunione rispetto ad un partecipe*

La cessazione del rapporto rispetto ad uno o più membri per qualsivoglia causa (allontanamento dal podere, ecc.) non comporta anche lo scioglimento della comunione tacita familiare; costui non può pretendere che la quota a lui spettante per il capitale nuovo e per frutti pendenti, a meno che egli sia uno dei primi componenti aventi diritto ad includere nella quota anche una percentuale di capitale vecchio.

CAPITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

CAPITOLO V - RECESSO, SCIoglimento E ALLONTANAMENTO

(non è stata rilevata l'esistenza di usi o si rinvia a quanto stabilito nei punti precedenti)